

N. R.G. 839/2023



**Tribunale Ordinario di Chieti**

**SEZIONE CIVILE**

**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. **839/2023**, promossa da:

**U. A. S.P.A.** (P. Iva n. ...), in qualità di **impresa designata per l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada**, rappresentata e difesa dall'Avv. R. C., elettivamente domiciliata come in atti.

APPELLANTE

contro

**D. B.** (C.F.: ...), rappresentata e difesa dall'Avv. M. G. O., elettivamente domiciliata come in atti.

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

**G. L. I. SA** (P. Iva n. ...), rappresentata e difesa dagli Avv.ti E. V. e Y. L., elettivamente domiciliata come in atti.

APPELLATA

**M. D. E.** (C.F. ...)

APPELLATO CONTUMACE

**OGGETTO:** sinistro stradale – appello avverso sentenza del Giudice di Pace

**CONCLUSIONI**



All'udienza del 12.5.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da rispettive note scritte:

U. A. S.P.A.: “[...] Nel merito in via principale riformare l'impugnata sentenza resa dal G.d.P. di Chieti, Avv. Settevendemie, n. 170/2023, pubblicata in data 18/04/2023, relativa al giudizio n. R.G. 1044/2020, non notificata, ed in accoglimento dell'appello come proposto dichiarare il difetto di prove da porsi a sostegno della domanda spiegata dalla terza chiamata G. L. I. SE nei confronti della deducente per i motivi esposti, e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta nei confronti di questa appellante, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico della Compagnia G. L. I. SE, che pure dovrà rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla deducente, essendo risultata totalmente infondata la chiamata in causa, per tutte le motivazioni suindicate; in via meramente subordinata riformare la sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni in punto di quantum per i motivi esposti, e segnatamente accertare e dichiarare la violazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 283 (caso lettera A), D.lgs. n. 209/2005, nella parte in cui ha condannato la deducente al pagamento di somme ulteriori rispetto al risarcimento del solo danno alla persona, e per l'effetto riformare la sentenza ponendo a carico della deducente le somme relative al solo danno alla persona subito dalla Sig.ra D. B., come accertato in sede di CTU medica; in ulteriore subordine accertare e dichiarare la violazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 283 (caso lettera A), D.lgs. n. 209/2005, nella parte in cui ha condannato la deducente al pagamento del ristoro del danno materiale, senza applicare la franchigia di € 500,00, e per l'effetto porre a carico della deducente le somme ritenute di giustizia, detraendo dal risarcimento del danno materiale gli importi che dalla fattura in atti sono relativi a danni subiti dalla parte anteriore del veicolo ... di proprietà della Sig.ra D. B., anche in via equitativa ovvero a mezzo di CTU, applicando successivamente al danno materiale così determinato, la franchigia di € 500,00, come per Legge; in ogni caso accertare e dichiarare che il criterio adottato per la liquidazione delle spese legali di parte attrice risulta errato in relazione al decisum, e per l'effetto rideterminarlo in ragione del decisum € 4.382,37, salvo ridurlo ulteriormente in caso di accoglimento anche parziale del gravame”.

D. B.: “[...] Riformare la sentenza n. 170/2023 emessa dal Giudice di Pace di Chieti e pubblicata in data 18.04.2023, dichiarando che il sinistro di cui si controverte sia imputabile alla esclusiva responsabilità della conducente del veicolo di proprietà del sig. M. D. E. e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in solido con la G. L. I. SE, al risarcimento dei danni patiti nell'occasione dalla sig.ra D. B., così come quantificati e liquidati nella sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Inoltre, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove contestazioni e/o eccezioni ex adverso formulate”.



G. L. I. SA: “[...] Nel merito, previo vaglio dell’ammissibilità dell’odierno gravame, rigettarsi l’odierna impugnazione/appello, in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dagli appellanti perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta; In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure degli appellanti, si chiede l’accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell’appellato G. L. I. SE, ivi comprese le eccezioni, nessuna esclusa, da non intendersi rinunciate ai sensi dell’art 346 c.p.c.: ‘Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del terzo veicolo rimasto ignoto nella produzione del sinistro e, per l’effetto ed in ogni caso, respingere le domande formulate da parte dell’attrice nei confronti di G. L. I. SE e dell’assicurato 10 M. D. E. in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolti i medesimi da ogni pretesa avanzata nei loro confronti nell’odierno giudizio. In via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna emessa nei confronti di G. L. I. SE, liquidare soltanto i danni ritenuti riconducibili al sinistro de quo, tenuto conto del grado di corresponsabilità che verrà accertato in capo a ciascun conducente, condannando la compagnia U. A. s.p.a., quale impresa di assicurazione tenuta a provvedere alla liquidazione del sinistro a carico del Fondo Vittime della Strada ex art. 286 D.Lgs 209/2005 per i sinistri avvenuti nella regione Abruzzo, a tenere indenne ovvero a rifondere all’esponente compagnia ogni eventuale importo che quest’ultima dovesse essere condannata a corrispondere in favore dell’attrice. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria: si insiste per l’ammissione di tutte le richieste istruttorie articolate nella comparsa di costituzione e risposta, ove non ammesse e/o assunte, qui da intendersi integralmente ritrascritte. In via istruttoria: ammettere le prove per testi e le altre istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di Pace di prime cure; confermare il rigetto da parte del PRIMO GIUDICE delle istanze istruttorie di controparte non ammesse e/o rigettate in primo grado. Con vittoria di spese e competenze del primo grado e del secondo grado”.

### SINTESI DELLE QUESTIONI RILVANTI AI FINI DI CAUSA

1. Nel 2020, D. B. convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Chieti, M. D. E. (quale proprietario di una vettura F.) e la G. L. I. SA (quale assicuratrice per la RCA di detta vettura), chiedendone la condanna solidale, nelle predette qualità, a risarcirle i danni alla salute (quantificati in €. 4309,52) e alla propria vettura D. (quantificati in €. 2.900,00, oltre al danno da fermo tecnico) che dedusse di avere riportato a seguito di un tamponamento subito il 3.4.19 - mentre era alla guida del veicolo da ultimo citato, all’interno di una galleria nel territorio di ... - ad opera della



summenzionata vettura F., nell'occasione guidata da G. C. la quale, nel mentre ella era ferma a bordo del proprio mezzo, in colonna dietro altra vettura, la aveva violentemente tamponata da tergo.

2. La G. L. I. SA (di seguito, G. L.) contestò la fondatezza della domanda dell'attrice, assumendo che la responsabilità esclusiva del sinistro dovesse ascriversi al conducente di una vettura di colore grigio, la quale aveva violentemente tamponato da dietro la vettura F., provocandone il sobbalzo in avanti ed il conseguente urto con la vettura D., per poi darsi subito alla fuga, così restando non identificata; chiese, pertanto, la autorizzazione alla chiamata in causa della U. A. S.P.A., in qualità di impresa designata per l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e – come tale - obbligata a risarcire i danni subiti a causa dell'ignoto automobilista da parte dell'attrice, le cui domande avverso anche nel *quantum*.

3. La U. A. S.P.A. (di seguito, U.) contestò la propria legittimazione passiva, deducendo il difetto di prova del fatto che la vettura F. fosse stata effettivamente tamponata da una automobile poi dileguatasi e sostenendo che il sinistro fosse stato cagionato in via esclusiva dalla condotta di guida della G. C., che in via autonoma aveva tamponato la vettura della D. B.

4. M. D. E. rimase contumace nel processo, al cui esito (dopo l'espletamento dell'istruttoria orale e di una CTU medico legale sulla D. B.), il Giudice di Pace, con sentenza n. 170/23, ritenne provato che il sinistro fosse stato cagionato da un primo tamponamento di una vettura (poi dileguatasi) contro la vettura F., che aveva provocato il successivo tamponamento di quest'ultima contro la vettura attorea; per l'effetto, condannò la U. a risarcire la D. B. della somma di €. 4382,37 (per danni materiali alla vettura e per danni alla salute) e a rimborsarle le spese di lite.

5. La U. – nel proporre appello avverso la citata sentenza – ne ha chiesto la riforma integrale, sostenendo l'assenza di prove del coinvolgimento nel sinistro di un'“auto pirata” e, in subordine, la irrisarcibilità (ex art. 283 D.lgs. n. 209/05) dei danni materiali alla vettura denunciati dalla D. B., la non riconducibilità al sinistro di taluni dei predetti danni, nonché l'erronea qualificazione delle spese legali di soccombenza liquidate dal Giudice di Pace.

6. La D. B. ha proposto appello incidentale adesivo all'appello principale della UNIPOL, per gli stessi motivi addotti da quest'ultima in ordine al difetto di prova del fatto che la vettura F. avesse tamponato la sua vettura, in conseguenza di un previo tamponamento dalla prima subito ad opera di una vettura poi dileguatasi; pertanto, ha chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva della conducente della vettura F. per il sinistro e la conseguente condanna del M. D. E. e della G. L. a risarcirle i danni come liquidatile nella sentenza di I cure.



7. La G. L. ha contestato la fondatezza degli avversi appelli, assumendo la correttezza della decisione impugnata; in subordine, ha chiesto l'accoglimento *“di tutte le domande già svolte in primo grado, ivi comprese le eccezioni”*.

8. Il processo, nel cui ambito è stata rigettata la istanza sospensiva ex art. 283 c.p.c. della U., giunge alla odierna decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### **A. La motivazione della sentenza di I grado sulla ritenuta responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente di una “vettura pirata”**

La motivazione della sentenza di I grado oggetto di appello, in ordine alla ritenuta riconducibilità esclusiva del sinistro subito dalla vettura della D. B., ad un tamponamento - ad opera di una vettura poi dileguatasi - della vettura F. condotta dalla G. C. è stata la seguente: *“Sulla dinamica, il teste della Polizia di Stato conferma l'allegato rapporto ossia che il veicolo tamponante non era presente al suo arrivo, pur avendo riscontrato danni nella parte anteriore sulle autovetture presenti. Tutto poi confermato altresì dal teste, perito T. F.”*.

### **B. L'oggetto della cognizione di merito del Tribunale**

1. Per effetto delle specifiche censure mosse dalle appellanti alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità, operata dal Giudice di Pace, il Tribunale è chiamato all'esame delle risultanze processuali acquisite in prime cure, ai fini della verifica della correttezza o meno di quella ricostruzione e – in quest'ambito – ai fini della individuazione del soggetto, ovvero dei soggetti, a cui debba ascrivere la responsabilità, ovvero la corresponsabilità del tamponamento pacificamente subito dalla vettura della D. B.

2. Al riguardo, è noto che *“il Giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal Giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del Giudice”* (Cass. civ., Sez. II, 12.7.11, n. 15300; Cass. civ., 16.4.08, n. 9917; Cass. civ., 12.9.03, n. 13430; Cass. civ., 25.9.98, n. 9592), con conseguente *“impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte”* (Cass. civ., Sez. VI-II, 14.9.12, n. 15480; Cass. civ., Sez. L., 25.9.13, n. 21909).



3. È parimenti noto che “il Giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo Giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della Sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass. civ., Sez. V, 19.1.18, n. 1323).

### **C. La distribuzione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori da sinistro stradale per tamponamento e nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada**

1. In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).

2. Inoltre, “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005).

### **D. La responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla conducente della vettura F. ed il difetto di prova del coinvolgimento nel sinistro di una “auto pirata”**



Dalla considerazione comparata dei principi summenzionati e delle risultanze processuali acquisite in primo grado discende la conclusione della fondatezza degli appelli proposti, in quanto la responsabilità per il tamponamento subito dalla vettura della D. B. deve ritenersi essere stato cagionato, in via esclusiva ,da un tamponamento da tergo colpevolmente causato dalla vettura condotta dalla G. C., non essendo emersa alcuna prova giuridicamente rilevante del fatto (addotto dalla G. L. e riconosciuto dal Giudice di Pace) per cui la vettura da ultimo citata era stata a sua volta tamponata da una auto pirata, che la aveva spinta contro la vettura della D. B. e che subito dopo si era dileguata.

Tali conclusioni si ricavano dalla valutazione comparata degli elementi di seguito illustrati.

#### ***D.1 La violenza del tamponamento della vettura F. contro la vettura D.***

La violenza dell'urto in questione è oggettivamente dimostrata:

-) dalla tipologia e dalla entità dei danni materiali riportati dalla vettura D., in conseguenza dell'impatto subito da tergo ad opera della vettura F.; in particolare, la vettura dell'attrice: **a)** ha riportato, nella parte spigolare sinistra: *“paraurti abraso/deformato; ruota fuori asse”* (cfr. la relazione di intervento della Polizia Stradale); **b)** in conseguenza di tale tamponamento, non era più marciante, sì da necessitare dell'intervento di recupero di un carroattrezzi (cfr. la relazione da ultimo citata);

-) dalla tipologia e dalla entità dei danni materiali riportati a sua volta dalla vettura F., nella sua parte anteriore, in conseguenza dell'urto inferto da tergo alla vettura D. che la precedeva sulla stessa corsia di marcia; in particolare, la vettura F.: **aa)** ha riportato: *“danni parte spigolare anteriore dx con: paraurti abraso/ deformato; ruota anteriore destra fuori asse, con cerchio piegato e pneumatico floscio”*; **bb)** in conseguenza di tale tamponamento, non era più marciante, sì da necessitare dell'intervento di recupero di un carroattrezzi (cfr. la relazione da ultimo citata);

-) dai danni alla salute riportati dalla D. B. in conseguenza di tale tamponamento (*“distorsione rachide cervicale per tamponamento con lieve limitazione funzionale lieve contrattura della muscolatura paravertebrale”*); conseguente invalidità temporanea di giorni 26, di cui 10 giorni al 75%, 10 giorni al 50% e 6 giorni al 25%: conseguente necessità di trattamenti fisioterapici da parte della danneggiata; postumi residui dello 0,5%: cfr. la relazione del CTU medico legale nominato dal Giudice di Pace; cfr. il certificato di pronto soccorso del 4.4.19);

-) dall'accertamento tecnico esperito sulle due summenzionate vetture dal perito dell'attrice, T. F. (nominato *ante causam* da quest'ultima), il quale, tanto nella relativa relazione, quanto nella



testimonianza resa innanzi al Giudice di Pace, ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali la allocazione e la rilevanza dei danni riportati dalla vettura F. e dalla vettura D., a seguito del tamponamento da tergo dell'una contro l'altra, dimostravano la violenza dell'urto (per il generale principio per cui *“Il giudice di merito può fondare la propria decisione su una consulenza tecnica stragiudiziale, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione”*, cfr. *ex multis* Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 11/10/2001; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26550 del 12/12/2011).

### ***D.2 La inesistenza sulla parte posteriore della vettura F. e sulla carreggiata di segni da tamponamento (violento) subito da tergo ad opera di altra vettura***

1. Essendo pacifico (vd. sopra) che la parte anteriore destra della vettura F. tamponò violentemente da tergo la parte posteriore sinistra della vettura D. (lasciando sulle parti attinte dall'impatto i tipici effetti dannosi degli urti violenti tra i due mezzi), logica avrebbe voluto che – qualora il tamponamento tra dette vetture fosse stato *“innescato”* da un precedente tamponamento a sua volta subito da tergo dalla vettura F. (nella sua *“parte posteriore”*: cfr. le SIT della G. C. del 3.4.19) ad opera di una altra vettura che la seguiva – anche la vettura F. avrebbe necessariamente dovuto riportare (nella sua parte posteriore) i segni del tamponamento subito.

2. Peraltro, la violenza del 1° tamponamento (quello asseritamente subito dalla vettura F. ad opera di una vettura poi dileguatasi) - qualora avvenuto – avrebbe dovuto essere superiore a quella del 2° tamponamento che la vettura F., sospinta in avanti (a dire della G. C.: cfr. le SIT summenzionate) per effetto dell'urto subito, aveva innescato contro la vettura D.: infatti, se lo sbalzo in avanti asseritamente subito dalla vettura F. (mentre questa aveva già rallentato la sua marcia, al fine di fermarsi a causa di una fila di macchine formatesi nella galleria: cfr. le SIT della G. C.), per effetto del tamponamento da tergo subito da una vettura *“pirata”* fu di una forza tale da sospingere la vettura tamponata contro la vettura che la precedeva (quella della D. B.) con la violenza oggettivamente dimostrata dalla entità rilevante e dalla tipologia dei danni da impatto subiti da entrambe le citate vetture nelle parti di esse attinte dallo scontro, ciò vuol dire che la violenza del tamponamento che la asserita auto pirata aveva fatto contro la vettura F. era stata ancora più elevata, in quanto, ancorchè attutita dalla resistenza della vettura F., innescò comunque una violenta spinta in avanti di essa contro la vettura che precedeva quest'ultima.

3. Per contro, dalla testimonianza resa dall'Agente di Polizia di Stato intervenuto subito dopo il sinistro ed autore della relazione di servizio in atti, nonché dal contenuto di quest'ultima, è emerso sia che sulla carreggiata non venne rinvenuto alcun detrito relativo all'asserito urto del terzo veicolo poi dileguatosi contro la vettura F., sia che quest'ultima (oltre ai danni nella sua parte anteriore destra,



causati dall'impatto contro la vettura della D. B.) non presentava altri danni, se non una "abrasione nella parte spigolare sinistra" e che – al riguardo – "si trattava di un lievissimo danno".

4. Una tale testimonianza trova oggettiva conferma nelle fotografie della vettura F., scattate pochi giorni dopo il sinistro ed allegate alla relazione tecnica del perito di parte attrice T. F., che dimostrano la esistenza soltanto di una leggera abrasione della vernice della carrozzeria della predetta vettura, in una porzione di limitata estensione della parte sinistra del paraurti posteriore.

5. La inesistenza nella parte posteriore della vettura F. di "danni" compatibili con il denunciato violento tamponamento da una auto pirata è stata motivatamente rilevata dal citato perito, sia nella propria relazione che nella testimonianza resa innanzi al Giudice di Pace.

6. Peraltro, non solo la tipologia, ma anche la allocazione di tale "abrasione" non risulta compatibile con il tamponamento da ultimo citato: infatti, posto che la stessa G. C. ha dichiarato agli Agenti della Polizia di Stato (cfr. le Sit) di essere stata tamponata nella parte posteriore della sua vettura, da altra vettura che la seguiva nella stessa corsia di marcia e posto, pertanto, che (in difetto di allegazione di una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro) tali due veicoli marciavano uno dietro l'altro, il tamponamento avrebbe dovuto attingere la parte anteriore frontale della vettura tamponante e la parte posteriore centrale della vettura tamponata: non si spiega, quindi, perché l'unico (asserito) danno di tale tamponamento si sarebbe localizzato soltanto nella parte laterale sinistra della vettura F., vicino allo pneumatico sinistro.

### ***D.3 La "neutralità" - ai fini della prova del coinvolgimento nel tamponamento di una auto pirata - delle SIT rese dalla D. B. agli Agenti della Polizia Stradale***

1. Nelle predette SIT, la D. B. ha dichiarato, tra l'altro: "[...] A causa di una fila sulla mia corsia rallentavo per poi fermarmi, garantendomi una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che mi precedeva. Durante l'attesa del via libera, ho sentito un urto notevole nella parte posteriore e dopo pochi secondi sono scesa dal veicolo per verificare l'accaduto. Dietro la mia macchina notavo una vettura F. blu in posizione obliqua e immediatamente dietro un'autovettura di grandi dimensioni e di colore grigio appoggiata alla parte posteriore della vettura F. Mentre cercavo di comunicare con la conducente della vettura F. preoccupata per le condizioni del figlio il conducente del veicolo grigio si allontanava verso ... [...]".

2. Si tratta di dichiarazioni dalle quali - diversamente da quanto sostenuto dalla G. L. - non può ricavarsi la prova del fatto (l'unico rilevante ai fini di causa) che quella vettura grigia avesse effettivamente poco prima tamponato la vettura F. e, così facendo, avesse spinto quest'ultima contro la vettura della D. B.



3. Infatti, va in primo luogo osservato come la stessa D. B., nel corso del proprio interrogatorio formale reso innanzi al Giudice di Pace, ha dichiarato: “[...] *Io non ho visto alcun veicolo tamponare la vettura F., In quanto ero davanti alla colonna di macchine e mi era impossibile vedere cosa è accaduto dietro. Io ho sentito un solo urto contro la mia vettura*” (per il principio per cui “*Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie*”, cfr. *ex multis* Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24799 del 16/09/2024);

4. Va osservato, in secondo luogo, come in effetti la D. B., nelle summenzionate SIT (ed in coerenza con quanto affermato in sede di interpello) riferì di avere sentito un solo urto (quello della vettura F. contro la propria vettura) - laddove anche il rumore del primo, presunto, urto (quello violento tra la macchina di grandi dimensioni e la vettura F., asseritamente consumatosi a pochi metri dalla automobile dell'attrice) e – quanto alla vettura grigia – lungi dal descrivere una scena indicativa di un pregresso, violento tamponamento di essa contro la vettura F., si limitò a riferire di avere visto che detta vettura era “appoggiata” all'altra (usando, dunque, una espressione che appare indicativa – anche in ragione della oggettiva mancanza di danni materiali subiti dalla vettura F. nella sua parte posteriore - del fatto che le due macchine stessero ferme una dietro l'altra, con i rispettivi paraurti che si toccavano).

5. Va rilevato, in terzo luogo, come la stessa posizione di quiete di mero “appoggio” (id est: di contatto) della vettura grigia con la vettura F. e la mancanza di danni di sorta indicativi del violento tamponamento tra i due mezzi sono difficilmente compatibili con la tesi del violento tamponamento tra questi ultimi: infatti, si dovrebbe immaginare che, dopo la violenta collisione della vettura grigia contro la vettura F., dopo lo sbalzo in avanti di questa, dopo il vano tentativo della sua conducente di evitare di tamponare la vettura della D. B., attraverso una manovra di sterzata a destra (cfr. le SIT della G. C., dopo la violenta collisione tra tali due veicoli e dopo la assunzione da parte di essi della posizione di quiete post urto) la vettura grigia ebbe a sua volta – dopo il tamponamento con la vettura F. (da cui non residuarono danni a quest'ultima) e, con esso, dopo la violenta spinta in avanti della stessa – una qualche traiettoria che, alla fine, la condusse a fermarsi a contatto con la Fiat Punto, senza peraltro causarle danni di sorta.

6. Per contro, la considerazione sia del posizionamento della vettura grigia, come percepito dalla D. B. (di mero “appoggio”), sia della mancanza di segni (a terra, come sulla vettura F.) di un effettivo (oltre che violento) tamponamento tra i due mezzi rende più verosimile ritenere che quel “contatto” della macchina che seguiva la vettura F. fu semplicemente l'esito di una manovra della prima di



repentina frenata e di arresto riuscito (pur se in aderenza alla vettura F.), manovra determinata dall'improvviso ostacolo che quest'ultima – nel tamponare violentemente la vettura che la precedeva e nell'arrestarsi in posizione di quiete sulla carreggiata - aveva creato pochi istanti prima sulla corsia di marcia alla vettura grigia che ivi la seguiva a poca distanza.

7. Inoltre, in tale contesto di risultanze (e, in tale ambito ed in particolare, in assenza di qualsivoglia danno da tamponamento visibile sulla parte posteriore della vettura F.), non vi sono elementi per poter ragionevolmente interpretare l'allontanamento della vettura grigia dal luogo del sinistro, pochi istanti dopo la sua verifica, come elemento di prova del coinvolgimento del suo conducente nell'incidente e come desiderio dello stesso di darsi alla fuga, piuttosto che come semplice volontà del conducente stesso (estraneo ai fatti) di superare l'ingorgo della corsia di marcia che avevano creato i due veicoli in posizione di quiete post urto (come riconosciuto dalle due conducenti) e di proseguire nella propria marcia.

#### ***D.4 Conclusioni sulla dinamica del sinistro e sulle relative responsabilità***

1. La valutazione congiunta di tutte le sopra richiamate risultanze porta alle seguenti conclusioni:

- ) vi è la prova del violento tamponamento da tergo della vettura F. contro la vettura D.;
- ) non vi è la prova (di cui la G. L. era onerata) del pregresso tamponamento di una terza vettura contro la vettura F., da cui si sia innescato il successivo tamponamento a catena di questa contro la vettura D.;
- ) la sentenza di I grado (che con motivazione laconica e sostanzialmente apparente, oltre che contraddittoria, nella parte in cui ha valorizzato la testimonianza del perito T. F., che – come visto - escludeva il coinvolgimento di una terza vettura) deve essere integralmente riformata, dovendosi riconoscere la responsabilità esclusiva per il sinistro della conducente della vettura F.;
- ) la G. L. e M. D. E. devono essere condannati – di conseguenza – nelle loro rispettive vesti, al ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla D. B. n conseguenza del sinistro.

2. A tale ultimo riguardo, posto, da un lato, che la D. B. ha chiesto la conferma del *quantum* risarcitorio riconosciutole dalla sentenza di I grado, dall'altro che la statuizione di tale *quantum* (motivata dal Giudice di Pace con il richiamo agli esiti della CTU medico legale esperita e al contenuto delle fatture prodotte dalla danneggiata, peraltro confermate dalle testimonianze espletate) non è stata impugnata da M. D. E. e dalla G. L., né tanto meno è stata avversata in appello da quest'ultima con alcuna specifica contestazione (cfr. la comparsa di costituzione in II grado), la decisione appellata va sul punto integralmente confermata (peraltro, per il generale principio per cui



“La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione”, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023).

### **E. La disciplina delle spese di lite**

1. Le spese del doppio grado di giudizio sostenute dalla D. B. e dalla U. A. S.P.A. – ivi comprese le spese di CTU - seguono, *ex lege*, la soccombenza della G. L. e M. D. E., con liquidazione come da dispositivo.
2. Quanto alle spese di I grado, vanno confermate le spese processuali liquidate alla D. B. (che non ha impugnato il relativo capo di condanna, nel *quantum* liquidatole), mentre quelle della U. A. S.P.A. si liquidano nei valori tabellari medi, rispetto al *decisum*.
3. Quanto alle spese di II grado, esse vanno liquidate nei valori tabellari medi.

### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. n. 839/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:

In riforma della sentenza di I grado:

### **ACCERTA**

la responsabilità esclusiva di G. C. nella causazione del sinistro del 3.4.19, meglio descritto in atti.

Per l'effetto

### **ANNULLA**

la condanna della U. A. S.P.A., in qualità di impresa designata per l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti da D. B. in conseguenza del sinistro.

### **CONDANNA**



G. L. I. SA e M. D. E., in solido tra loro e nelle loro rispettive qualità, al pagamento a titolo risarcitorio, in favore di D. B., della somma di €. 4.382,37, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.

**RIGETTA**

le altre domande ed eccezioni.

**CONDANNA**

G. L. I. SA e M. D. E., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio sostenute da D. B. e dalla U. A. S.P.A., che liquida:

- per D. B. – per il giudizio di I cure - nella stessa misura liquidata dal Giudice di Pace e – per il presente giudizio – in €. 179,9 per esborsi ed €. 2552,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori di legge;
- per U. A. S.P.A. – per il giudizio di I cure - in €. 1265,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori di legge e – per il presente giudizio – in €. 174,00 per esborsi ed €. 2552,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori di legge.

**PONE**

le spese della CTU espletata in primo grado a carico definitivo e solidale della G. L. I. SA e di M. D. E.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Chieti, 10.6.25

Il Giudice

Dott. Gianluca Falco

